

**REGOLAMENTO (CE) N. 2572/1999 DELLA COMMISSIONE****del 6 dicembre 1999****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1999;
- (2) al fine di garantire il rispetto delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock contingentato, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, III b, c, d (zona CE) e IV da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in

Svezia hanno raggiunto il livello del contingente assegnato per il 1999; la Svezia ha proibito la pesca di tale stock a partire dal 22 ottobre 1999 ed è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, III b, c, d (zona CE) e IV effettuate da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1999.

La pesca di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, III b, c, d (zona CE) e IV effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.